

Quesiti di Diritto Societario

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

S.R.L. – PICCOLI PRESTITI AI DIPENDENTI.

QUESITO:

Una casa di cura Srl con 180 dipendenti, non avendo problemi finanziari, vorrebbe stanziare un fondo in bilancio di circa 50.000 euro da destinare alla concessione di piccoli prestiti ai propri dipendenti in caso di estremo bisogno, integrativi degli anticipi sul tfr (come da disposizione di legge). Lo statuto non pone nessun vincolo. Che problematiche potrebbero ravvisarsi dal punto di vista societario ?



RISPOSTA:

L'argomento è veramente interessante, perché poco "battuto" dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Premesso che lo Statuto della s.r.l. in questione nulla stabilisce (o vieta) in proposito, ora si tratta di inquadrare un certo tipo di operazioni, nell'ambito delle libertà concesse dall'ordinamento, e di valutarne l'impatto ed i rischi in termini societari.

DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ BANCARIA

Il primo aspetto da chiarire è il seguente:

la concessione di piccoli prestiti al personale dipendente, integrativi degli anticipi sul T.F.R., viola la legge bancaria ?

Ovvero: si considera abusività bancaria la concessione di questi prestiti ?

La legge di riferimento è il d.lgs. 01.09.1993 n.385, il quale – molto succintamente – all'art.10 recita:

“la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria”

La dottrina (**Paolo Ferro-Luzzi in Riv.Dir.Civile, 2010, 2, 133**) ritiene che per aversi attività bancaria occorranza entrambi i capisaldi della norma: raccolta di risparmio da un lato **E** l'esercizio del credito dall'altro.

Senza uno dei due, non si avrebbe attività bancaria, ma al più "finanziaria".

Da questo punto di vista, la nostra s.r.l. potrebbe non avere problemi, perché esercita una forma di credito – il prestito – ma non raccoglie il risparmio e oltretutto non opera nei confronti del pubblico ma di una ristretta cerchia di soggetti; resta però il fatto che il d.lgs.385/93 all'art.106, **ma soprattutto all'art.113**, stabilisce che **anche chi esercita, "in via prevalente", attività finanziaria ma non nei confronti del pubblico**, è soggetto a regole di iscrizione e controllo.

Da quanto emerge dal quesito, mi pare che la concessione di piccoli prestiti ai dipendenti, non si possa trattare come **"esercizio prevalente di attività finanziaria, non nei confronti del pubblico"**; quindi riterrei che la stessa si può svolgere senza problemi.

ASPETTI SOCIETARI

Abbiamo visto che lo Statuto della società non prevede nulla né vieta nulla al riguardo.

Bene.

Però l'assenza di regole statutarie mi preoccupa sempre un po', perché occorre tutelare l'organo amministrativo e metterlo al riparo da eventuali contestazioni dell'assemblea. Per cui l'assenza di divieti va bene, in questo senso, ma l'assenza totale di regole no.

Normalmente, nell'oggetto sociale viene inserita una frase di questo tipo:

"la società potrà inoltre effettuare tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, economiche e finanziarie, che siano necessarie, strumentali o semplicemente utili per il raggiungimento degli scopi sociali."

Se questa frasettina non fosse prevista nell'oggetto sociale, io preferirei che la società modificasse lo statuto per inserirla. Dopodiché – una volta fatta l'integrazione – l'organo amministrativo potrebbe:

1. fissare un Regolamento per precisare in base a quali elementi e con quali modalità verranno erogati i prestiti
2. sottoporre all'approvazione dell'organo di controllo – ove esistente- tale Regolamento

3. erogare materialmente i prestiti, senza necessità di un consenso preventivo dell'assemblea sociale, dato che l'operazione è prevista dall'oggetto sociale.

Se la frase di cui sopra **fosse già prevista** nell'oggetto sociale, si potrebbe procedere tranquillamente da subito.

Se, infine, la frase non fosse prevista e non si desiderasse modificare lo Statuto, allora reputerei prudente avere un'autorizzazione preventiva dell'assemblea dei soci, all'erogazione di questo tipo di prestiti, ma devo avvisare che questo non libera gli amministratori da eventuali azioni da parte di qualche socio "impazzito", **specie in caso di difficoltà finanziarie della srl**, perché la gestione ordinaria della società non spetta all'assemblea ma agli amministratori.

CONCLUSIONI

Sostanzialmente l'unico problema nel nostro caso potrebbe essere l'assenza di regole statutarie.

Come detto sopra si potrebbero colmare con l'integrazione dell'oggetto sociale, se in quella norma statutaria non fossero previste anche le operazioni finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Se invece la clausola è già perfetta, allora procedere.

Attenzione: i problemi che potrebbero venire da parte dei soci, contro gli amministratori, potrebbero essere prevenuti dimostrando che:

1. i prestiti aiutano ad instaurare un clima positivo nell'azienda
2. quanto sopra migliora la produttività e l'efficienza della società
3. i prestiti sono erogati evitando abusi, favoritismi e situazioni "opache".

ROBERTO MAZZANTI

Data 19 novembre 2010

